

ISVAP

istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

Roma 29 dicembre 1986

Sezione Reclami

Prot. n. 617895

Allegati

Agli Enti e alle Imprese di
assicurazione e riassicurazione
LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali
per l'Italia delle Imprese
estere di assicurazione e
riassicurazione
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 65

e p.c. Al Ministero dell'Industria,
del Commercio e
dell'Artigianato
Gabinetto del Ministro
Via Molise, 2
00187 ROMA

Al Ministero dell'Industria,
del Commercio e
dell'Artigianato
Dir.Gen. delle Ass.ni Private
Via Campania, 59/c
00187 ROMA

All'Associazione Nazionale fra
le Imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00100 ROMA

Oggetto: Corretta applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2,
primo e secondo comma, del D.L. 26.9.1978, n. 576, convertito
con modificazioni, nella legge 24.11.1978, n. 738

Numerosi quesiti sono stati posti a questo Istituto, sia da
singoli assicurati che da imprese di assicurazione, circa la
interpretazione da dare al disposto dell'art. 2 del D.L. 26.9.1978, n.
576, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.1978, n. 738,
recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale
delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta

amministrativa.

L'articolo stabilisce, al primo comma, che: "Per i contratti compresi nel portafoglio trasferito a norma dell'art. 1 il diritto di disdetta per evitare la tacita proroga del contratto non può essere esercitato per due anni a decorrere dalla data del decreto di cui all'art. 1".

I quesiti proposti attengono sia alla validità ed efficacia delle disdette intimate prima della data del provvedimento di liquidazione coatta, con il quale si dispone anche il trasferimento d'ufficio del portafoglio, in relazione a contratti che scadono successivamente alla data del trasferimento, sia alla validità ed efficacia delle disdette date durante il biennio di "blocco", ma relative a contratti con scadenza successiva a detto periodo. Appare opportuno, in proposito, rendere noto agli operatori l'avviso di questo Istituto affinché sia conseguita, nell'osservanza della volontà del legislatore, identità di trattamento nei rapporti assicurativi tra imprese e utenti del servizio assicurativo.

E' da ritenere che la disposizione di cui al citato art. 2, comma primo, benchè faccia riferimento all'esercizio del diritto di disdetta, sia invece da riferire agli effetti della disdetta, cioè alla risoluzione del contratto per recesso; la norma, perciò, va intesa nel senso che il recesso non può essere esercitato per i contratti la cui scadenza cada nel biennio successivo alla data del provvedimento di liquidazione.

In conseguenza, la data da prendere in considerazione non è quella della disdetta, ma quella in cui essa spiega i suoi effetti, cioè quella della risoluzione del contratto per recesso dell'assicurato. Ne deriva che sono inefficaci le disdette intimate prima della liquidazione coatta per scadenze che cadono nel biennio. Correlativamente, però, debbono ritenersi valide le disdette intimate durante il biennio per scadenze successive alla fine del periodo di blocco, in quanto producono effetti in un periodo successivo a quello preso in considerazione dal legislatore. Se così non fosse, i relativi contratti verrebbero a prorogarsi di un altro periodo annuale oltre il biennio, il che sarebbe contrario alla ratio della normativa in esame.

Dall'esposto parere deriva che il divieto alle imprese di assumere rischi già assicurati con contratti trasferiti, stabilito dal secondo comma del richiamato art. 2 della legge 738, con la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria, va inteso in correlazione alla interpretazione del disposto del comma primo. L'operato di agenti ed imprese che assumono contratti appartenenti al portafoglio di società poste in liquidazione coatta oggetto del trasferimento d'ufficio per i quali sia stata intimata disdetta prima della liquidazione, ma che producono effetto durante il biennio di blocco contrattuale, è da ritenere contrario alle disposizioni recate dal menzionato secondo comma

dell'art. 2, per cui questo Istituto, presa conoscenza di trasferimenti contrattuali avvenuti "contra legem", non potrà che adottare i previsti provvedimenti sanzionatori.

Il Presidente
(Dino Marchetti)

